



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Alle aziende Associate

23 settembre 2025

Info/142.258/SORVEGLIANZA RADIOMETRICA: obbligo nella gestione rifiuti

SORVEGLIANZA RADIOMETRICA
QUANDO E' OBBLIGATORIA NELLE ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI

Poiché è capitato di ricevere quesiti sull'obbligo di osservazione applicazione delle regole di sorveglianza radiometrica nell'attività di stoccaggio/trattamento di rifiuti metallici o materiali metallici di risulta anche se imballaggi, riteniamo utile informare su come la questione sia ben chiarita nella risposta di Paola Ficco in una faq pubblicata sul Reteambiente, di cui riportiamo un sunto rielaborato per ovvi motivi di copywrite (servizio faq accessibile solo con password)

Si rammenta che la sorveglianza radiometrica è l'insieme delle azioni che un'azienda è obbligata a svolgere per individuare sorgenti o materiali radiocontaminati che possono finire impropriamente tra i materiali trattati, e la gestione dei materiali contaminati che si sono eventualmente trovati.

L'adempimento deriva dall'articolo 72, Dlgs 101/2020, modificato dal Dl 17/2022, convertito dalla legge 34/2022, e **obbliga alla sorveglianza radiometrica** i soggetti che **a scopo industriale o commerciale** esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di **rottami o altri materiali metallici di risulta**.

L'obbligo **non si applica** ai soggetti che svolgono **attività** che comportano **esclusivamente il trasporto** e non effettuano operazioni doganali

Il chiarimento riguardo all'applicazione nelle attività di gestione rifiuti è contenuto nelle **Linee guida Snpa 51/2024** che affermano che **la sorveglianza radiometrica va osservata se nel titolo autorizzativo sono presenti prescrizioni dettate al riguardo**.

Nello specifico, secondo le Linee guida Snpa 51/2024, *“in senso stretto, l'obbligo della sorveglianza radiometrica”*, l'obbligo di adempiere alla sorveglianza radiometrica non sussiste per una serie di soggetti e precisamente:

- soggetti che esercitano attività di manutenzione macchine, mezzi ed attrezzature e che nel corso di tali attività producono rifiuti metallici (la sorveglianza radiometrica sarà esercitata dal soggetto che raccoglie/acquista i rottami);
- chi esegue esclusivamente demolizione di automobili;
- chi esercita solo attività di cernita, separazione, selezione su rifiuti di varia natura – ad esempio chi seleziona plastica da raccolta differenziata (la sorveglianza radiometrica sarà esercitata dal soggetto che raccoglie/acquista i rottami);
- chi gestisce impianti di compostaggio (anche se effettuano cernita del materiale in ingresso);

- soggetti che gestiscono impianti di spazzamento terre o di riciclo plastica che separano il materiale metallico dal rifiuto in ingresso;
- chi esercita attività di raccolta di Raee senza trattamento;
- chi recupera e tratta parti di Raee.

Sempre le Linee guida Snpa 51/2024, a pag. 11, precisano poi che sono soggette alla sorveglianza radiometrica le “aziende in **Aia** (...), in Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (ex **articolo 208**) ed impianti autorizzati in procedura semplificata (ex **articoli 214 e 216**) che trattano rifiuti, e nei cui atti autorizzativi è prescritta la sorveglianza radiometrica nel rispetto, ad esempio, di quanto previsto dalle Bat (vedi inceneritori, termovalorizzatori in Aia)”.